



# COMUNE DI MELDOLA

Provincia di Forlì – Cesena

Copia

PR n. 2013/15693

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero: **146**      Data: **31/12/2013**

**OGGETTO: OGGETTO: INCARICO DI DIFESA E PATROCINIO LEGALE NELLE CAUSE IN CUI E' PARTE IL COMUNE E ASSISTENZA LEGALE PER QUESTIONI STRAGIUDIZIALI -ANNO 2014 - C.I.G. N. Z560D0BA37 -**

Il giorno 31/12/2013 alle ore 9:30, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale.

Risultano presenti i seguenti Assessori:

		Presente
ZATTINI GIAN LUCA	Sindaco	S
VALLICELLI ANNA	Assessore	S
GIUNCHI ERMANO	Assessore	S
MARCHI PIERGIUSEPPE	Assessore	S
RUSSOMANNO MARIO	Assessore	S
CICOGNANI VITTORIO	Assessore	S
TOTALE PRESENTI:		6

Assume la presidenza il Sindaco Dr. **ZATTINI GIAN LUCA**

Assiste il Segretario Comunale **BARONI MARIA PIA**

Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

## LA GIUNTA COMUNALE

**Premesso che** il Comune di Meldola ha numerose cause pendenti dinanzi alle magistrature civili e amministrative, tentativi di transazione per la conclusione di vertenze legali che risalgono a vicende molto vecchie, come da elenco che agli atti si conserva;

**Tenuto conto che** l'attività di difesa esula dalla normale ed ordinaria attività amministrativa delle strutture comunali e richiede l'intervento di una professionalità che abbia sviluppato competenze specifiche in ambito legale e sia iscritto nell'apposito albo professionale;

**Considerato che** nell'ambito dell'amministrazione non è presente una struttura organizzativa che possa rendere le suindicate prestazioni professionali qualificate, in quanto si tratta di attività che richiedono la presenza di professionisti iscritti nel relativo albo di categoria e con comprovata e specifica esperienza nel campo delle cause amministrative e comunque nelle vertenze che vedono come controparte una pubblica amministrazione;

**Ravvisata la necessità, non essendo il Comune dotato dell'avvocatura interna, di esternalizzare il servizio legale**, secondo lo schema dell'onnicomprendività della funzione di tutela in giudizio e della consulenza, affidandolo a soggetto esterno con adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza, **secondo i principi delle direttive comunitarie e del Trattato, recepite con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;**

**Vista** la deliberazione n. 29/2008 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, secondo la quale, laddove la prestazione ricada nell'alveo delle prestazioni di servizio elencate negli allegati II A e II B del D.Lgs 163/2006, si possa, anzi si debba, procedere mediante affidamenti di prestazioni di servizi;

### **Preso atto che:**

- la Sezione Lombardia dà altresì atto della concreta e legittima possibilità di affidare i servizi a persone fisiche, alla luce della normativa comunitaria e nazionale; infatti, essi sono aperti alla competizione di tutti i soggetti giuridici dell'ordinamento, siano essi persone fisiche o enti morali (con o senza personalità giuridica); ciò perché, sottolinea la delibera, la distinzione tra persone giuridiche, o fisiche, o enti morali, non è rilevante per l'aggiudicazione degli appalti di beni e servizi;

- gli articoli 1, comma 8, della direttiva 2004/18 CE e 3, comma 19, nonché 39 del D.Lgs 163/2006, ammettono espressamente l'allargamento così ampio dei soggetti che possono essere destinatari di appalti pubblici di servizi;

**Vista** la deliberazione n. 7/2009 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, secondo la quale, il conferimento della rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'ente locale ad un avvocato esterno da parte di un'amministrazione priva di avvocatura civica interna non rientra nella categoria delle "consulenze esterne" e neppure rientra nell'ampia categoria degli "incarichi di collaborazione autonoma" così come regolata dall'art. 46 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133, bensì, ritiene la Sezione, che debba essere confermato l'orientamento espresso con la precedente deliberazione n. 35 del 19 giugno 2008, *"...per il quale la fattispecie in questione*

*...omissis ...è più correttamente inquadrabile nella categoria 21 "servizi legali" contemplata nell'All. II B del D.lgs. n. 163/2006";*

**Viste infine:**

**la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture n. 4/2011 secondo la quale** "... si ritiene che il patrocinio legale, cioè il contratto volto a soddisfare il solo e circoscritto bisogno di difesa giudiziale del cliente, sia inquadrabile nell'ambito della prestazione d'opera intellettuale, in base alla considerazione per cui il servizio legale, per essere oggetto di appalto, richieda qualcosa in più, "*un quid pluris per prestazione o modalità organizzativa*" (cfr. Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR);

**la sentenza del Consiglio di Stato Sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730** secondo la quale la citata Sezione ritiene che, "...diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi legali ma integri un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica";

**Considerato che:**

- la prestazione da affidare rientra pertanto nella categoria 21 "Servizi legali" dell'allegato II B del D.Lgs. 163/2006 codici CPV 79110000 – 8 "Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza";

- ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dalla lettera m bis) del comma 2 dell'art. 4, **D.L. 13 maggio 2011, n. 70**, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, "*per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento*";

- ai sensi dell'art. 125 comma 10 del medesimo D.Lgs. 163/2006 l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

- la prestazione di cui trattasi è prevista al punto 25 - allegato sub a) del vigente Regolamento per l'esecuzione di forniture e servizi in economia del Comune di Meldola, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 01/08/2003;

**Visto** l'art. 7 del D.L. 7 maggio 2012 n° 52, convertito in Legge con modificazioni, dall'art 1 della Legge 6 luglio 2012 n. 94 e dato atto che allo stato attuale **non** sono disponibili nel M.E.P.A. offerte per la categoria di servizio della tipologia necessaria;

**Visto** l'art. 1 comma 449, Il capoverso della L. 27 dicembre 2006 n. 296 e dato atto che attualmente **NON ESISTONO** convenzioni ed accordi quadro stipulati da CONSIP spa, né convenzioni ed accordi quadro stipulati da INTERCENT- E/R per la citata tipologia di servizio, tali da poterne utilizzare i parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipula del contratto;

**Tenuto conto che** questa amministrazione si è già avvalsa nel passato dell'attività di assistenza legale dell'avv. Giovanni Lauricella, professionista di nota competenza e specifica esperienza nel settore delle cause in cui è parte una pubblica amministrazione, abilitato all'esercizio della professione forense in quanto iscritto all'ordine degli avvocati della prov. di Forlì- Cesena al n. 482;

**Preso atto che** l'avv. Giovanni Lauricella, con lettera – offerta in data 3 dicembre 2013 acquisita al prot. n. 0015693, si è dichiarato disponibile, ad assumere il servizio di cui trattasi a favore del Comune di Meldola anche per l'anno 2014, alle medesime condizioni del contratto in scadenza, e pertanto dietro corrispettivo del compenso annuo di netti € 12.000,00 **cioè €15.225,60** oneri previdenziali e fiscali compresi, secondo le clausole e modalità di cui all'allegato schema di convenzione;

**Considerato che** la convenzione allegata inerente all'incarico professionale per il corrente anno prevede un rapporto fra l'Ente ed il professionista assai più favorevole per il Comune rispetto agli anni 2010 e precedenti sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista dei servizi da rendersi dall'Avvocato Lauricella;

**Ritenuto, pertanto:**

- che il compenso sia congruo e giustificato in relazione alla notevole quantità e complessità delle cause civili ed amministrative per le quali l'Avvocato Lauricella sta fornendo assistenza legale al Comune di Meldola, che è parte in numerose cause già pendenti;

- che, in ordine ai profili contabili, il compenso professionale per l'assistenza giudiziale, determinato in modo forfettario consenta di raggiungere l'obiettivo di una significativa riduzione di spesa per il Comune;

- che per quanto sopra esposto appare opportuno avvalersi del suddetto professionista in tutti i giudizi civili e amministrativi ed in quelli penali, limitatamente alla costituzione di parte civile, già pendenti o da instaurare nell'anno 2014;

**Dato atto che** per quanto attiene al contenuto delle prestazioni e dei reciproci obblighi e diritti delle parti questi risultano regolati dall'apposito **schema di contratto che al presente atto si allega quale parte integrante e sostanziale sub. lett. " A"**;

**Considerato altresì che**, in aggiunta a quanto sopra esposto ed in via del tutto accessoria, esistono procedimenti, soprattutto inerenti all'area urbanistica, ad alto contenuto di complessità che eccedono le competenze ordinarie dell'ufficio e che se non seguite da un qualificato soggetto che possa porsi come valido interlocutore delle controparti interessate, di norma rappresentate da legali di fiducia, potrebbero aumentare il contenzioso già esistente;

**Dato atto che** l'Avvocato Lauricella, a fronte dell'assunzione del servizio di assistenza legale si è dichiarato disponibile, in via accessoria e senza oneri aggiuntivi, a fornire adeguate consulenze in ordine a procedimenti amministrativi di particolare complessità;

**Considerato infine che:**

- l'esecuzione del presente servizio non genera alcun rischio da interferenza ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, come modificato con Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in quanto la prestazione sarà svolta in luoghi di cui il Comune non ha la disponibilità giuridica, pertanto non si è provveduto alla redazione del D.U.V.R.I. e gli oneri per la sicurezza ammontano ad €0,00;

- i movimenti finanziari derivanti dalla presente deliberazione **RIENTRANO** nell'ambito applicativo delle norme della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., recante "*Piano*

*straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” in quanto trattasi di movimenti finanziari derivanti da contratto pubblico;* pertanto è necessario che i conseguenti strumenti di pagamento riportino l' indicazione del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) rilasciato dall' Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e del C.U.P., ove obbligatorio, rilasciato dal C.I.P.E.;

**- in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti al contratto pubblico di cui trattasi:**

a) il codice CIG è il seguente: **Z560D0BA37**

b) il codice CUP non è obbligatorio;

c) l' affidatario del servizio, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera, dovranno comunicare in forma scritta alla stazione appaltante, nella figura del responsabile del procedimento, gli estremi identificativi in formato IBAN dei conti correnti bancari o postali accessi presso banca o presso Poste Italiane s.p.a. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente appalto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il suddetto adempimento dovrà essere effettuato entro 7 giorni dall' accensione dei conti correnti, oppure, nel caso in cui i conti correnti bancari o postali siano già esistenti, entro 7 giorni dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente appalto. L' omessa, tardiva o incompleta comunicazione comporta la sanzione amministrativa di cui all' art. 6, comma 4, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 come successivamente modificata;

- non è necessaria l' acquisizione del DURC a norma dell' art. 4 - comma 14 bis del D.L. 13 maggio 2011 n. 70 conv. con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106;

- la presente spesa necessaria è finanziata mediante assunzione di impegno di spesa con imputazione al **Cap. 480 Art. 00 - Tit. 1-Funz. 01-Serv. 02-Interv. 0003** del Bilancio di Previsione 2013 – Pluriennale 2014,, avente per oggetto: **“SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE”;**

- la presente spesa NON RIENTRA tra quelle soggette all' obbligo del rispetto dei limiti di cui agli articoli 6 e 8 del D.L. 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, né dei limiti di cui all' art. 1, della Legge n.228/2012;

Tutto ciò premesso e considerato;

**Preso atto** che, a norma dell' art. 49 – 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, (come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell' art. [3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#)), sulla presente deliberazione:

il Responsabile dell' Area AA.GG. – Segretario Comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

il Responsabile di Ragioneria ha espresso parere favorevole in ordine la regolarità contabile, attestando nel contempo la necessaria copertura finanziaria;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

## DELIBERA

**1. Per le motivazioni in premessa esplicitate ed ai sensi dell' art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., di affidare all' Avvocato Giovanni Lauricella del foro di Forlì, con studio in via Primavera 35, (dichiaratosi disponibile con lettera – offerta acquisita al Prot. n. 15693 del 3 dicembre 2013, conservata in atti), il servizio di rappresentanza del Comune di Meldola in tutti i giudizi civili e amministrativi e quelli penali limitatamen-**

**te alla costituzione di parte civile già pendenti o da instaurare nell'anno 2014, nonché, in via accessoria e senza oneri aggiuntivi, il servizio di consulenza per procedimenti di particolare difficoltà e complessità, alle condizioni tutte di cui allo schema di contratto che al presente atto si allega quale parte integrante e sostanziale sub. lett.A;**

2. Di impegnare la somma di €15.225,60 oneri previdenziali e fiscali compresi necessaria a sostenere le spese per l'affidamento del servizio di cui sopra, mediante imputazione al **Cap. 480 Art. 00 - Tit. 1-Funz. 01-Serv. 02-Interv. 0003** del Bilancio di Previsione 2013 – Pluriennale 2014,, avente per oggetto: **“SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE A TUTELA DELLE RAGIONI DEL COMUNE”** [IMP. 2014/40/1];

Con successiva separata votazione resa in forma palese, all'unanimità

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

**di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4<sup>^</sup> comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267**

Approvato e sottoscritto:  
Il Presidente  
F.to Dr. ZATTINI GIAN LUCA

**Copia**  
Il Segretario Comunale  
F.to BARONI MARIA PIA

---

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 dal 25/01/2014 e contestualmente è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 - del D.Lgs. 267/2000;

Il Segretario Comunale  
F.to Maria Pia Baroni

---

La sujestesa deliberazione è:  
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale  
F.to Maria Pia Baroni

---

**Copia conforme all'originale ad uso amministrativo**



Il Segretario Comunale  
(Maria Pia Baroni)

---